Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

SERAFINI LUCA

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 18 novembre 1991: Ristampa integrale.

2° Aggiornamento del 25 giugno 1992: Ristampa integrale.

3° Aggiornamento del 1° aprile 1993: Avvertenze generali, pag 14. Abrogati i capitoli V e VI.

4° Aggiornamento del 31 maggio 1994: Avvertenze generali, pagg. 13 e 14; Cap. III, pagg. da 1 a 32.

5° Aggiornamento del 17 febbraio 1995: Ristampa integrale.

6° Aggiornamento del 16 maggio 1996: Abrogata la "Parte Seconda" (decorrenza gennaio 1997).

7° Aggiornamento del 30 luglio 1997: Ristampa integrale (decorrenza gennaio 1998).

8° Aggiornamento del 24 luglio 1998: Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 8, da 11 a 16, 19 e 20, da 25 a 28, 33 e 34; Schemi di segnalazione, pagg. da 23 a 30, da 37 a 40; Sezione III, pagg. 1.1 e 1.2, 1.7 e 1.8; Sezione V, pagg. da 5.1 a 5.3, 7.3 e 7.4, 8.7 e 8.8, da 10.5 a 10.8; Sezione VI, pagg. da 1 a 6; Sezione VII, pagg. 3 e 4; Allegati, pagg. 1.7 e 1.8, 4.1 e 4.2; decorrenza gennaio 1999).

9° Aggiornamento del 6 agosto 1999: Segnalazioni di vigilanza degli agenti di cambio che detengono valori della clientela (Indice, pagg. da 1 a 4; Avvertenze generali, pagg. da 34 a 37; Agenti di cambio, pagg. da 1 a 10. Decorrenza gennaio 2000).

10° Aggiornamento del 25 maggio 2000: Attività di gestione di patrimoni svolta con delega a terzi ovvero su delega di terzi (Indice, pagg. da 1 a 3; Avvertenze generali, pagg. 7, da 35 a 39; Schemi di segnalazione, pagg. 7 e 8, da 24 a 48; Sezione II, pagg. II.1.1, II.1.3, II.2.1, II.2.3, II.3.5; Sez. V, pag. V.8.5; Sezione VI, pagg. VI.1, VI.2, VI.8; Sezione VII, pagg. da VII.1 a VII.18).

11° Aggiornamento del 29 novembre 2001: Passaggio all'euro (Indice, pag. 3, Avvertenze generali, pagg. 11 e 15; Sezione III, pag. 1.2; Sezione V, pag. 5.2; abrogazione Allegati pagg. da 1.1 a 6.2; decorrenza 1° gennaio 2002).

12° Aggiornamento del 25 febbraio 2002: Ristampa integrale della "Parte prima".

13° Aggiornamento del 15 maggio 2007: Ristampa integrale della "Parte prima".

14° Aggiornamento del 16 dicembre 2009: Modifiche alle segnalazioni delle SIM (Avvertenze Generali, Schemi, Sezione I – Sottosezz. 1 e 2, Sezione II, Sezione IV, Sezione V e Sezione VI).

15° Aggiornamento del 24 settembre 2010: Segnalazioni di vigilanza dei gruppi di SIM. Ristampa integrale

16° Aggiornamento del 3 marzo 2011: Segnalazioni di vigilanza SIM, Parte prima, Sezione IV, pagg. da IV.2 a IV.13, IV.15; Parte prima, Sezione V, pagg. V.7.2, V.8.4, V.9.2, V.9.8, V.9.10. Segnalazioni di vigilanza dei gruppi di SIM, Parte seconda, Sezione III, pag. III.3; Parte seconda, Sezione IV, pagg. IV.1.2 e IV.1.3, IV.2.3.

17° Aggiornamento del 28 dicembre 2011: Avvertenze generali pag. 4; Segnalazioni di vigilanza SIM, Parte prima, Sezione V, pagg. V.3.2, da V.3.4 a V.3.10; da V.4.3 a V.4.5; da V.9.2 a V.9.3; V.9.15; da V.13.5 a V.13.6; Parte seconda, Sez. IV pagg. IV.1.3; da IV.2.2 a IV.2.4.

18° Aggiornamento del 17 dicembre 2013:

Pagine modificate: Indice, pagg. da 1 a 4; Avvertenze Generali: pagg. da 1 a 24; Parte Prima – Sezione III "Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine", pag. III.1.6.

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Pagine introdotte – Parte Prima - Sezione III “Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine”, pagg. III. 4.1 e III.4.2.

Sezioni abrogate: Parte Prima – Sezione IV “Patrimonio di vigilanza” e Sezione V “Coefficienti patrimoniali”; Parte Seconda – Sezione III “Patrimonio di vigilanza consolidato” e Sezione IV “Coefficienti patrimoniali consolidati”; Parte Terza “Segnalazioni degli agenti di cambio”.

Sezioni introdotte: Parte Prima – Sezione V “Segnalazioni prudenziali”; Parte Seconda – Sezione IV “Segnalazioni prudenziali”.

Sezioni slittate: Parte Prima - Sezione VI “Segnalazioni statistiche” (diventa Parte Prima - Sezione IV “Segnalazioni sui servizi di investimento”); Parte Seconda - Sezione V “Segnalazioni statistiche” (diventa Parte Seconda - Sezione III “Segnalazioni sui servizi di investimento”).

19° Aggiornamento del 20 gennaio 2015:

Pagine modificate: Avvertenze Generali: pagg. da 11 a 15; Parte Prima – Sezione I “Dati patrimoniali”, pag. I.3.5; Parte Seconda – Sezione I “Dati patrimoniali”, da pag. I.3.3 a I.3.4.

Pagine eliminate: Avvertenze Generali: pagg. da 23 a 24;

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: Avvertenze Generali: pagg. da 16 a 22.

20° Aggiornamento del 28 dicembre 2017: Revisione integrale.

21° Aggiornamento dell’11 dicembre 2018: Parte Prima – Sezione I: pagg. I.1.6, I.2.6, da I.3.3 a I.3.6; Sezione II: pagg. II.1.5, da II.2.11 a II.2.14, II.2.21; Parte Seconda – Sezione I: pagg. da I.1.6 a I.1.8; Sezione II: pagg. da I.3.4 a I.3.6, II.1.3, da II.1.5 a II.1.6, da II.2.9 a II.2.14.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla Circolare: Parte Prima – Sezione I: pagg. I.1.7, da I.2.7 a I.2.8; Sezione II: pagg. da II.1.6 a II.1.9, da II.2.15 a II.2.20; Parte seconda – Sezione I: pagg. da I.3.7 a I.3.8; Sezione II: pagg. da II.1.7 a II.1.9.

22° Aggiornamento del 17 settembre 2019:

Pagine modificate: Parte Prima – Sezione II: pagg. da II.2.7 a II.2.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla Circolare: Parte Prima – Sezione II: pagg. II.2.9.

23° Aggiornamento del 23 dicembre 2020:

Pagine modificate: Avvertenze Generali: pagg. da 10 a 14.

AVVERTENZE GENERALI

4.6 Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

I termini entro i quali le segnalazioni di cui alle Sezioni I, II e III sono trasmesse sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di trasmissione
SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI:	
30 giugno anno T	25 agosto anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI:	
semestre dal 1° gennaio al 30 giugno anno T	25 agosto anno T
esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE III – SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO:	
30 giugno anno T	25 agosto anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1

I termini di invio delle segnalazioni di cui alla sezione IV sono contenuti nella Circolare 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

Per gli enti il cui esercizio sociale si chiude in data diversa dal 31 dicembre, le presenti disposizioni si applicano con riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

5. VALUTA DI SEGNALAZIONE E ARROTONDAMENTI

Fatta eccezione per le informazioni che prevedono l’indicazione di ammontari espressi in unità (es. numero dipendenti, numero sedi, ecc.), i dati oggetto di segnalazione vanno espressi in unità di euro.

Le partite in valuta vanno indicate nel loro controvalore in euro, utilizzando, di norma, il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all’unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

6. ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e "fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “Non-performing” ai sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di

esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" e i contratti derivati.

Ai fini dell'identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre anche tenere conto di quanto previsto dalle *Guidelines* EBA sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07, di seguito *Guidelines*).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole di seguito specificate. La classificazione delle esposizioni nelle tre categorie dovrà essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata, sulla base di una valutazione condivisa sullo stato di deterioramento del cliente (ivi inclusa l'insolvenza) che tenga conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo ([1]).

Le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il *"cure period"* di 3 mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle *Guidelines*, continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano.

Sofferenze

Il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

Sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione.

Inadempienze probabili ("*Unlikely to pay*")

La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell'azienda circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle

[1] Si ipotizzi, ad esempio, che l'intermediario A e l'intermediario B, appartenenti al gruppo C, oggetto di vigilanza su base consolidata, abbiano in essere con il cliente X rispettivamente una linea di credito Y scaduta da oltre 90 giorni e una linea di credito Z che risulta non scaduta. Ipotizziamo inoltre che, il cliente X è stato classificato come scaduto deteriorato a livello consolidato (approccio per debitore). L'esposizione Z dell'intermediario B deve essere segnalata tra le esposizioni deteriorate nella categoria "Esposizioni scadute deteriorate" (approccio consolidato).

esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché la SIM valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. "in bianco"(art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza ([1]). Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-*bis* della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda ([2]). In quest'ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico ([3]) del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività in bonis ([4]). Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria o conferitaria va mantenuta tra le inadempienze probabili.

Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni creditizie per cassa diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute.

---

[1] Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* della Legge Fallimentare.

[2] Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.

[3] Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

[4] Sempreché l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

Le esposizioni scadute deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

a) Singolo debitore

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta deteriorata, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro per le esposizioni *retail* e pari a 500 euro per le esposizioni diverse da quelle *retail*; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore ([1]).

Ai fini della verifica delle soglie si prendono in considerazione le esposizioni dell'intermediario segnalante nonché le eventuali esposizioni degli altri intermediari inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale verso il medesimo debitore. Sono escluse le esposizioni in strumenti di capitale.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi.

Ai fini del calcolo dei giorni di scaduto si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 20 delle *Guidelines*.

b) Singola transazione

Le esposizioni scadute verso soggetti retail possono essere determinate a livello di singola transazione. La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore deve riflettere le prassi di gestione interna del rischio ([2]).

L'esposizione scaduta deve essere rilevata come scaduta, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e l'importo complessivo dell'intera esposizione creditizia.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi.

Qualora l'intero ammontare di un'esposizione creditizia per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni creditizie per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. "pulling effect"). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione creditizia per cassa per le altre posizioni di credito.

---

[1] Sono incluse nel calcolo le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio.

[2] Cfr. paragrafi 87 e 88 delle *guidelines*.

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute "deteriorate" le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute in base all'approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.